

Seduta 9 dicembre 2004

Discussione articolata "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia"

Intervento in merito alla presentazione del seguente emendamento:

"8. nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono una valutazione di incidenza che consiste in uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio è redatto secondo i contenuti di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997, n. 357, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura.

9. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del DPR 8 settembre 1997, n. 357, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

10. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

11. Con norma regolamentare la Giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della relazione di incidenza di cui ai commi 8, 9 e 10, individua le autorità competenti alla verifica della stessa, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, le modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione dei piani o dei progetti. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, nei parchi naturali è effettuata sentito l'ente di gestione.

12. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta provinciale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale

della rete "Natura 2000" e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Ha chiesto la parola il consigliere Bombarda: ne ha facoltà.

BOMBARDA (Verdi e Democratici per l'Ulivo): Grazie, Presidente. Ho presentato l'emendamento all'emendamento riferito a quei commi che introducono la valutazione di incidenza, spinto essenzialmente dalla preoccupazione che un territorio come il nostro, che ovunque è indicato come all'avanguardia nelle politiche di conservazione e di tutela della natura, non possa essere in futuro indicato come di retroguardia per quanto riguarda l'adeguamento delle proprie leggi alle disposizioni europee che si sono dimostrate efficaci proprio per la salvaguardia degli habitat naturali e delle specie a rischio. La preoccupazione nasce dal fatto che l'Italia è stata sottoposta a procedura d'infrazione proprio rispetto al DPR 357 del 1997, con il quale ha recepito la direttiva habitat, ed è stata condannata. Tant'è che nel 2003, in fretta e in furia, ha dovuto riadeguare le proprie norme con il DPR 120, che ha sostanzialmente riscritto il precedente articolo 5, con cui veniva introdotta la valutazione d'incidenza.

A me pare che il testo proposto dalla Giunta ricalchi la vecchia impostazione un po' limitativa del DPR 357, su cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è già pronunciata nel marzo dello scorso anno, in senso negativo per l'Italia. Con l'emendamento proposto ho cercato di adeguare il testo alla legge che stiamo approvando all'ultimo DPR, quello del 2003, che presumibilmente tiene adeguatamente conto delle osservazioni della Corte, visto che sono state intraprese altre azioni contro il nostro Paese. Non c'è in effetti grande differenza tra il testo proposto dalla Giunta e quello del mio emendamento, salva forse una più puntuale aderenza del mio emendamento all'ultimo testo adottato dallo Stato dopo la sentenza del 2003. Ciò di cui si deve prendere atto rispetto al problema dell'incidenza di piani e progetti sugli habitat protetti o sulle specie a rischio è che le norme europee hanno stabilito un criterio assai rigido, che è ben sintetizzato in alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia. La Corte ha stabilito, non solo in sentenze contro l'Italia, che uno stato membro non può, a lato della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale, tener conto di esigenze economiche come se si trattasse di un interesse generale superiore a quello a cui risponde la finalità ecologica contemplata dalla direttiva habitat (quest'ultima frase è citata da una sentenza della Corte di Giustizia). Come dire che, per importante che sia, un impianto di risalita, uno stabilimento produttivo, un albergo, non può compromettere l'equilibrio di una zona classificata come protetta o di una specie tutelata.

Le zone di protezione speciale, i siti d'importanza comunitaria, le "Important Bird Areas", definiamo queste aree come vogliamo, hanno una propria valenza strategica, che diventa prioritaria, in modo quasi assoluto rispetto a qualsiasi altro interesse, salvo, come afferma la stessa direttiva habitat, il pericolo di vita per gli abitanti o interessi relevantissimi che comportano, però, l'obbligo di compensazione con altre aree o interventi. In altre sentenze la Corte precisa che, non solo esiste un obbligo, per così dire passivo di tutela, cioè il

vincolo a non fare nulla che danneggi queste aree o il loro interagire con specie animali o vegetali a rischio, ma esiste pure un obbligo di azioni concrete di tutela. Ho così illustrato il successivo emendamento all'articolo 9 bis, su cui non interverrò, su due argomenti sostanzialmente correlati. Grazie.